Sentenza n. 47/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Rocco LOTITO Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9309** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***22703*** per l'esercizio finanziario 2023 reso dal tesoriere della Giunta della Regione Basilicata, Banca Popolare di Bari s.p.a., depositato presso la Segreteria della Sezione in data 27/05/2024, mediante l'apposito sistema applicativo SIRECO;

- Udito nella pubblica udienza del 14 luglio 2026 il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Luberti che concludeva come da verbale di udienza;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione di deferimento n. 1/2026**, depositata in data 24.2.2026, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto giudiziale n. 22703 reso dalla Banca Popolare di Bari S.p.A., relativo alla gestione 2023 della Giunta della Regione

Basilicata.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto, il quale risultava firmato e sottoscritto dall'agente contabile, ma privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). In particolare, il Magistrato istruttore evidenziava che il conto non recava la firma del Responsabile finanziario dell'Ente per l'attestazione di regolarità contabile e parifica e che, pur essendo stata allegata la Delibera di Giunta n. 356/2024 di approvazione del conto, tale delibera non era stata prodotta in copia conforme all'originale, né riportava le firme analogiche o digitali dei soggetti che l'hanno sottoscritta. Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene per *tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica", donde l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Con **decreto presidenziale del 25.2.2026** – comunicato a mezzo PEC all'agente contabile in data 5 marzo 2026 – veniva fissata per la discussione del giudizio epigrafato l'udienza del 14 luglio 2026 e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. **In data 9 giugno 2026**, la Regione Basilicata ha depositato agli atti la **D.G.R. n. 356/2024** avente ad oggetto "Approvazione del conto del tesoriere per l'esercizio finanziario 2023", sottoscritta digitalmente in formato p7m in data 9 maggio 2024 dal Presidente della Giunta unitamente ai relativi allegati.

4. Nell' **udienza del 14 luglio 2026** nessuno è comparso per l'agente contabile e il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del conto; quindi, il giudizio è passato in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di **diritto**, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la **improcedibilità del giudizio** può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3

e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

5.1. In particolare, la ***parificazione del conto giudiziale*** dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n.

203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

5.2. Tanto premesso in generale, nella **concreta fattispecie in esame** risulta *ex actis* che il conto n. 22703 (originariamente depositato ed oggetto del presente giudizio n. 9309) è stato sottoscritto, ma è stato depositato privo della parificazione e anche dell'equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente o di approvazione consiliare o di giunta. In particolare, la delibera di Giunta Regionale n. 356/2024 è stata originariamente depositata priva della necessaria sottoscrizione sicché doveva ritenersi inesistente al momento del deposito del conto. Pertanto, in mancanza di questo fondamentale presupposto processuale, il giudizio di conto instaurato con il deposito del conto predetto deve essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

5.3. Peraltro, in data 9 giugno 2026, la Regione Basilicata ha depositato nel fascicolo di causa la D.G.R. n. 356/2024 avente ad oggetto "Approvazione del conto del tesoriere regionale per l'esercizio finanziario 2023", sottoscritta digitalmente dal Presidente della Regione, dott. Vito Bardi, in data 9 maggio 2024. Tale delibera non si è limitata ad "approvare" il conto sulla base delle verifiche di regolarità contabile dei responsabili dei servizi finanziari dell'Ente (verifiche che nella copia della deliberazione prodotta risultano

essere stati resi, senza tuttavia che risulti la sottoscrizione digitale o analogica della delibera, da parte di tali soggetti); bensì lo ha parificato, espressamente attestando la conformità delle risultanze del conto del tesoriere con quelle riportate nelle scritture contabili dell'ente. Pertanto, da questo momento in poi può ritenersi procedibile il giudizio sul conto in esame, da iscrivere a ruolo con un nuovo numero di registro, unitamente alla copia della D.G.R. 356/2024 sottoscritta digitalmente dal Presidente della Regione, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. a partire dalla data di deposito della predetta delibera di parificazione nel presente giudizio.

Per mera completezza si rappresenta che la carenza della sottoscrizione del Segretario, dott. Busciolano, della riunione di Giunta in cui è stata assunta la delibera DGR n. 356/2024 non comporta inesistenza o nullità della delibera (essendo sufficiente ai fini della sua validità la sottoscrizione da parte del Presidente), ma mera irregolarità, dovendo – come noto – il Segretario della Giunta attestare la conformità di quanto avvenuto nel corso della riunione di Giunta.

5.4. Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi procedere all'istruttoria di merito del conto in esame.

6. Non vi è luogo alla statuizione sulle spese legali, non essendosi l'agente costituito in giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9309 del Registro di Segreteria:

- dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto epigrafato;
- dispone che la Segreteria provveda all’iscrizione a ruolo, con nuovo numero, del conto con la relativa parificazione;
- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2026

Il Giudice relatore	Il Presidente
(Dott.ssa Maria Gabriella DODARO)	(Dott. Luigi CIRILLO)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria l’11 settembre 2026

Il Segretario del Collegio

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente